

ISTITUTO CULTURALE ITALO LIBANESE

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata "Istituto Culturale Italo Libanese" (d'ora in poi Istituto), senza fini di lucro, retta dalle norme del Codice Civile da ogni disposizione legislativa vigente in materia in Italia e dal presente Statuto.

Articolo 2

Essa ha sede a Roma e ha facoltà di creare i propri uffici territoriali in altre città d'Italia o nominarvi rappresentanti fra persone fisiche o giuridiche fissandone le modalità di funzionamento.

Articolo 3

L'Istituto ha durata illimitata a decorrere della data della sua costituzione.

Articolo 4



L'Istituto è apartitico ed ha come oggetto primario la promozione e l'incremento delle relazioni e dei rapporti culturali, economici e turistici tra Italia e Libano. A tal fine si propone di:

- a. illustrare, attraverso mezzi più idonei, le realtà religiose, storiche, economiche e sociali del Libano in Italia e dell'Italia in Libano;
- b. organizzare convegni, conferenze ed altre manifestazioni culturali e sportive atte a stimolare l'incremento dei rapporti tra i due Paesi in vari settori tra quello socio-economico, culturale, sociale e turistico;
- c. elaborare e fornire materiali di studio e ricerche interessanti la storia, la politica, la cultura l'economia dell'Italia e del Libano, atti a favorire la reciproca informazione e conoscenza e a dare impulso agli scambi tra i due Paesi;
- d. stimolare ed incentivare la reciproca partecipazione alle Fiere campionarie ed alle Mostre specializzate dei due Paesi degli operatori economici dell'Italia e del Libano, assicurando ogni possibile assistenza anche in collaborazione con altri organismi pubblici o privati;
- e. raccogliere regolarmente le leggi e gli ordinamenti di comune interesse in vigore in Italia e in Libano;
- f. assumere altre iniziative ritenute utili e convenienti per il conseguimento dell'oggetto sociale dell'Istituto.
- g. L'Istituto inoltre potrà costituire Commissioni di studio in specifici argomenti come cultura, cooperazione, economia e sport.

Articolo 5

Sono aderenti all'Istituto quanti, persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi dell'Istituto, ne accettino lo Statuto ed abbiano fatto domanda di adesione, secondo le modalità prescritte, al Consiglio Direttivo che stabilisce con giudizio insindacabile, se accettare o respingere la domanda stessa.

Articolo 6



I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. Soci Effettivi
- b. Soci Onorari.

Articolo 7

I Soci effettivi si distinguono in:

- a. Soci promotori: persone fisiche o giuridiche che sono intervenute all'atto di costituzione dell'Istituto che pur essendo stati promotori dello stesso, non hanno potuto partecipare all'atto costitutivo e vengono riconosciuti ugualmente promotori dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla stipulazione dell'Atto Costitutivo;
- b. Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono con significativi mezzi.

Articolo 8

I Soci Onorari possono essere:

- a. Autorità della Pubblica Amministrazione e degli Enti di Stato dei due Paesi;
- b. Personalità ed istituzioni persone fisiche o giuridiche, che abbiano largamente contribuito ad estendere le relazioni economiche, industriali, commerciali finanziarie culturali e sportive tra Italia e Libano, o che abbiano significativamente collaborato in maniera intensa e costante, con l'Istituto, al raggiungimento ed al proseguimento delle finalità della stessa.

Articolo 9

I Soci effettivi hanno diritto al voto in sede di Assemblea dei Soci, a condizione che abbiano adempiuto con regolarità a tutti gli obblighi sanciti dal presente Statuto.
I Soci Onorari hanno facoltà di voto consultivo.

Articolo 10

La qualità di Socio dell'Istituto cessa per morte, per dimissioni, per cessazione dell'attività o per esclusione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in qualsiasi momento l'esclusione del Socio a condizione che il provvedimento sia motivato.
Il provvedimento di esclusione del Socio può essere adottato per uno dei seguenti motivi:

- a. l'inosservanza dello Statuto;
- b. l'inadempimento di obblighi contrattuali verso terzi che non sia motivata da giusta causa;
- c. mancato pagamento delle quote associative;
- d. qualsiasi atto che sia in contrasto con i fini perseguiti dall'Istituto stesso. Il Socio escluso può fare opposizione scritta e motivata al provvedimento di esclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Articolo 11

Sono Organi dell'Istituto:

l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo

Articolo 12

L'Istituto è composto dai Soci che rispondano ai requisiti di cui agli Artt. 7 e 8 del presente Statuto. Il Socio/a può essere delegato/a.

Articolo 13

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera raccomandata, fax o e-mail certificata inviata ai Soci.

L'avviso di convocazione deve indicare la data il luogo e l'ora dell'Assemblea dell'Ordine del Giorno: in esso saranno anche indicati la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

Articolo 14

L'Istituto si riunisce almeno una volta all'anno e la convocazione può anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei Soci che rispondano ai requisiti di cui agli Artt. 7 e 8 del presente Statuto.

Articolo 15

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo che è sua volta il Presidente dell'Istituto. I Soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da persona designata con delega scritta.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo delibera l'ordine del giorno ordinaria in prima convocazione con la maggioranza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo:

- approva il bilancio annuale e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo in caso di posto vacante per la durata di sei anni e ne determina il compenso;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Istituto riservati dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18

L'Istituto è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 11 membri:

Il Consiglio dura in carica sei anni, I membri del Consiglio potranno essere rieletti dall'Assemblea del Consiglio Direttivo.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo soltanto i Soci regolarmente iscritti che rispondano ai requisiti indicati nello Statuto. La revoca per giusta causa del mandato ad uno o più membri del Consiglio Direttivo è demandata alle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo



Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere od autorizzare ogni atto ed operazione che rientrino nelle finalità dell'Istituto e che non sia prerogativa dell'Assemblea dei Soci entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico in Italia. Esso è altresì l'unico responsabile davanti all'Assemblea dei Soci.

Articolo 20

Il consiglio Direttivo nomina il suo Presidente, i Vice Presidenti il Segretario generale ed il Tesoriere e i vari Consiglieri.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni semestre. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario generale, dovrà essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere degli argomenti da trattare nel corso della seduta.

Il consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti qualora il Presidente ne ravvisi la necessità e l'urgenza. Il Presidente, o chi ne fa le veci, avrà l'obbligo di convocare una seduta straordinaria quando gliene viene fatta la richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quarto dei Consiglieri. In caso di impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti, la convocazione dovrà essere effettuata dal Segretario generale. La convocazione dovrà essere spedita entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui la richiesta sarà pervenuta e dovrà precedere la data della riunione di almeno quindici giorni.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo vengono redatti e trascritti su di un apposito registro dal Segretario generale, o da chi lo sostituisce, su designazione del Consiglio in caso di impedimento. Detti verbali devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti presenti. I Consiglieri possono richiedere copia dei verbali al Segretario generale.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo delibera validamente alla presenza di almeno sette dei suoi membri presenti. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza assoluta.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire sezioni regionali dell'Istituto.

Articolo 24

Il Presidente rappresenta l'Istituto in tutti gli atti civili verso terzi. Egli ha facoltà di stare in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e non può affermare compromessi e transazioni senza autorizzazione del Consiglio Direttivo. Alle stesse condizioni egli può formulare appelli e ricorsi. In caso di impedimento, tutte le funzioni vengono attribuite al vice presidente.

Articolo 25

Il Segretario generale propone, ove necessario, l'assunzione di impiegati e collaboratori per una perfetta organizzazione degli uffici dell'Istituto. Il Segretario generale deve adempiere ai doveri imposti dalle norme dello Statuto con la diligenza del mandatario ed è responsabile dell'inosservanza di tali doveri.

Il Segretario generale ha facoltà di manifestare il proprio parere al Consiglio Direttivo, e al Presidente per qualsiasi oggetto di deliberazione. Egli ha altresì il diritto e l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e di adottare tutte le misure per impedire il compimento, o eliminare o attenuare le conseguenze dannose di atti pregiudizievoli ogni qualvolta si ritenga necessario nell'interesse dell'Istituto.

In ogni caso, la responsabilità per gli atti del Consiglio Direttivo e del Presidente, non si estende al Segretario generale, qualora sia immune da colpe ed abbia fatto annotare, il suo dissenso nel registro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e ne dia immediata notizia per iscritto allo stesso.

Articolo 26

La gestione dell'Istituto è controllata dal Consiglio Direttivo .

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Istituto, scelto tra i membri Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione finanziaria dell'Istituto inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Le operazioni finanziarie ed economiche negli uffici postali, agenzie bancarie e uffici pubblici che effettua il Tesoriere devono essere autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo è conferita la facoltà di accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituto e di procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo sull'operato del Tesoriere.

Articolo 27

Qualsiasi atto e/o dichiarazione emesso dal Consiglio Direttivo deve essere firmato da tutti i membri dello stesso

Articolo 28

Fonti di finanziamento dell'Istituto comprendono:

- Le quote versate dai Soci, il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo;
- Le donazioni e gli altri contributi pubblici e privati;
- Gli interessi e le entrate derivanti dai beni e dai valori appartenenti all'istituto;
- I ricavi dalle vendite di pubblicazioni e dalle pubblicità in essa inserite, dai servizi e dalle informazioni commerciali, economiche, finanziarie, industriali, ecc..

Articolo 29

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Il Consiglio Direttivo, è responsabile dell'adempimento di tutte le formalità di denuncia e di pubblicazione prescritte dalle leggi in vigore.

Il Consiglio Direttivo dovrà emanare i regolamenti di attuazione del presente Statuto.

Articolo 31

Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

Per il Contribuente

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

97562710588

UFFICIO COMPETENTE
ROMA 1

DEVOINIAZIONE

ISTITUTO CULTURALE ITALO LIBANESE

NAT. GIUR

12

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO

VIA DI PORTA PINCIANA 18

C A P

00187

COMUNE

ROMA

PROV

RM

RAPPRESENTANTE COGNOME

TICOZZELLI

NOME

STEFANO GIUSEPPE

CODICE FISCALE

TCZSFN66B09F205S

DATA 14/07/2009

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

ROMA 2

IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.